

Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola



DOCUMENTO INFORMATIVO

predisposto su base volontaria ai sensi del “Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate” adottato con deliberazione Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato, ed in conformità a quanto previsto dall’Allegato 4 di tale regolamento

relativo al

perfezionamento di una operazione di riorganizzazione delle attività e della struttura del gruppo B.F. Holding S.p.A./Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola

20 febbraio 2017

Documento Informativo messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola in Via Cavicchini 2, Jolanda di Savoia, sul sito internet di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola www.bonificheferraresi.it e tramite il sistema di trasmissione autorizzato denominato “1Info-Sdir” e il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “1Info-Storage”, gestiti da Computershare S.p.A. con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19. Le informazioni regolamentate sono disponibili anche sul sito www.1info.it

INDICE

PREMESSA.....	3
1. AVVERTENZE	7
1.1 RISCHI CONNESSI AI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE DERIVANTI DALLA OPERAZIONE.....	7
2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE	7
2.1 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE, MODALITÀ, TERMINI E CONDIZIONI DELLA OPERAZIONE...8	
2.2 INDICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE CON CUI L'OPERAZIONE VIENE POSTA IN ESSERE, DELLA NATURA DELLA CORRELAZIONE E, OVE DI CIÒ SIA DATA NOTIZIA ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DELLA NATURA E DELLA PORTATA DEGLI INTERESSI DI TALI PARTI NELL'OPERAZIONE.....	8
2.3 INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI ECONOMICHE E DELLA CONVENIENZA PER LA SOCIETÀ DELL'OPERAZIONE	10
2.4 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DELLA OPERAZIONE E VALUTAZIONI CIRCA LA SUA CONGRUITÀ RISPETTO AI VALORI DI MERCATO DI OPERAZIONI SIMILARI.....	10
2.5 ILLUSTRAZIONE DEGLI EFFETTI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI DELL'OPERAZIONE	11
2.6 EVENTUALI VARIAZIONI SULL'AMMONTARE DEI COMPENSI DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ PER EFFETTO DELL'OPERAZIONE	12
2.7 EVENTUALI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO, DIRETTORI GENERALI E DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ COINVOLTI NELL'OPERAZIONE	13
2.8 INDICAZIONE DEGLI ORGANI O DEGLI AMMINISTRATORI CHE HANNO CONDOTTO O PARTECIPATO ALLE TRATTATIVE E/O ISTRUITO E/O APPROVATO L'OPERAZIONE	13
2.9 SE LA RILEVANZA DELL'OPERAZIONE DERIVA DAL CUMULO, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO CONSOB OPC, DI PIÙ OPERAZIONI COMPIUTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO CON UNA STESSA PARTE CORRELATA O CON SOGGETTI CORRELATI SIA A QUEST'ULTIMA SIA ALLA SOCIETÀ, LE INFORMAZIONI INDICATE NEI PRECEDENTI PUNTI DEVONO ESSERE FORNITE CON RIFERIMENTO A TUTTE LE PREDETTE OPERAZIONI	13
ALLEGATI.....	14

PREMESSA

Il presente documento informativo (il **Documento Informativo**) è stato redatto e viene pubblicato da Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola (**Bonifiche Ferraresi** o **BF** o la **Società**), con sede legale in Jolanda di Savoia, Via Cavicchini 2, società le cui azioni sono quotate sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**MTA**), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato con deliberazione Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato (il **Regolamento Consob OPC**), in relazione ad un'operazione di riorganizzazione delle attività e della struttura del gruppo BF Holding S.p.A./Bonifiche Ferraresi, volta a dare attuazione ad un nuovo piano industriale (il **Progetto Industriale**) che include tra i propri obiettivi (i) l'estensione delle attività del gruppo BF Holding S.p.A./Bonifiche Ferraresi ad ambiti integrati e complementari a quello agricolo (e.g., consulenza, trasformazione e commercializzazione della merce), (ii) la verticalizzazione delle filiere e (iii) l'ampliamento del comparto produttivo per la diversificazione delle categorie merceologiche.

I principi e le regole di cui al Regolamento Consob OPC sono recepiti nella procedura per le operazioni con parti correlate adottata dal Consiglio di Amministrazione di Bonifiche Ferraresi in data 11 novembre 2010, successivamente aggiornata in data 16 dicembre 2014 (la **Procedura**).

Al fine di dare attuazione al Progetto Industriale, BF Holding S.p.A. (**BF Holding**), CDP Equity S.p.A. (**CDP Equity**) e la Società hanno definito i termini e le condizioni di un accordo di investimento (l'**Accordo di Investimento**) perfezionato in data 13 febbraio 2017, avente ad oggetto - tra l'altro - i principali termini e condizioni per l'apporto, da parte di CDP Equity, di nuove risorse finanziarie a BF Holding finalizzate proprio all'implementazione del Progetto Industriale e, più in generale, al perfezionamento dell'operazione contemplata nell'Accordo di Investimento.

Più in particolare, ai sensi dell'Accordo di Investimento è previsto che il Progetto Industriale sia realizzato attraverso l'implementazione delle seguenti fasi principali:

- (i) previa eliminazione del valore nominale delle azioni di BF Holding, sottoscrizione e liberazione da parte di tutti o parte degli attuali soci di BF Holding di un aumento di capitale in denaro di BF Holding, per un importo complessivo di Euro 10.000.000,00 al prezzo unitario di Euro 2,40 (l'**AUC Soci Attuali di BF Holding**);
- (ii) emissione da parte di BF Holding di un prestito obbligazionario convertibile/convertendo/exchangeable in favore di CDP Equity (il **POC**) della durata massima di 18 mesi e sottoscrizione e versamento del medesimo da parte di CDP Equity, allo scopo di dotare BF Holding delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del Progetto Industriale. A termini del POC, CDP Equity apporterà a BF Holding la somma di Euro 50.000.000,00 e (come meglio specificato infra) riceverà in cambio n. 50.000 obbligazioni, convertibili/convertende/exchangeable (le **Obbligazioni CDP**) in n. 20.833.333 nuove azioni di BF Holding al prezzo unitario di Euro 2,40, rappresentative, assumendo l'integrale sottoscrizione dell'AUC Soci Attuali di BF Holding e l'adesione totalitaria all'OPAS (come infra definita) da parte degli attuali azionisti di Bonifiche Ferraresi, al netto dell'effetto delle eventuali richieste di pagamento del corrispettivo in contanti avanzate ai sensi degli articoli 108 e/o 111 del TUF, di una percentuale del capitale di BF Holding, post quotazione

sul MTA delle azioni di BF Holding (la **Quotazione di BF Holding**), pari a circa il 19%. Fatte salve le ipotesi di rimborso accelerato correlate al mancato rispetto di taluni impegni di BF Holding, le Obbligazioni CDP saranno (A) automaticamente convertite in nuove azioni di BF Holding in sostanziale contestualità con la Quotazione di BF Holding, ovvero (B) automaticamente convertite in nuove azioni di BF Holding antecedentemente alla data di attuazione della fusione inversa di BF Holding in Bonifiche Ferraresi (la **Fusione**), prevista nel contesto di un diverso e alternativo progetto di riorganizzazione di BF Holding e Bonifiche Ferraresi, meglio descritto *infra sub* (vii) (il **Progetto Alternativo di Riorganizzazione**), da attuarsi solo in caso di mancato raggiungimento da parte di BF Holding di una percentuale superiore al 90% nel capitale di Bonifiche Ferraresi (la **Soglia Minima**) e, pertanto, del mancato perfezionamento dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie di Bonifiche Ferraresi che BF Holding intende promuovere (l'**OPAS**), ovvero ancora (C) rimborsate in denaro o mediante *datio in solutum* di azioni di Bonifiche Ferraresi, valutate alla media di mercato dei 6 mesi antecedenti, nel caso in cui il Progetto Alternativo di Riorganizzazione non sia attuato entro la data di scadenza del POC;

- (iii) assunzione delle delibere (quali condizioni dell'Operazione) da parte dell'assemblea ordinaria e straordinaria di BF Holding aventi ad oggetto, in particolare:
- a) l'eliminazione del valore nominale delle azioni di BF Holding;
 - b) l'AUC Soci Attuali di BF Holding;
 - c) un aumento di capitale al servizio del POC (l'**AUC CDP Equity**);
 - d) un aumento di capitale al servizio dell'OPAS;
 - e) l'adozione di un nuovo statuto di BF Holding prospettico alla Quotazione di Holding e destinato ad entrare in vigore solo subordinatamente a tale quotazione; in vista della Quotazione di BF Holding è inoltre previsto il trasferimento da BF a BF Holding della struttura amministrativa e gestionale di BF mediante il perfezionamento di un contratto di cessione di ramo d'azienda, ad un prezzo provvisorio pari ad Euro 40.000,00 (la **Cessione di Ramo d'Azienda**);
 - f) la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione di BF Holding composto da undici membri e destinato rimanere in carica per un biennio, che avrà il compito di dare attuazione al Progetto Industriale;
- (iv) subordinatamente all'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria e straordinaria di BF Holding di tutte le delibere di cui al punto che precede e al versamento integrale in favore di BF Holding delle somme rivenienti dall'AUC Soci Attuali di BF Holding e dal POC, promozione da parte di BF Holding dell'OPAS. L'OPAS prevedrà (A) un'unica condizione, consistente nel raggiungimento della Soglia Minima, (B) la non ricostituzione del flottante di Bonifiche Ferraresi e l'applicazione degli Articoli 108 e/o 111 del TUF (e, dunque, l'espletamento delle procedure per l'adempimento dell'obbligo di acquisto - come previsto dall'articolo 108 del TUF - e/o per l'esercizio del diritto di acquisto - come previsto dall'articolo 111 del TUF), con conseguente revoca dalla quotazione delle azioni di Bonifiche Ferraresi (il **De-listing di Bonifiche Ferraresi**), e (C) un corrispettivo per gli aderenti all'offerta pari a (1) n. 10 azioni ordinarie BF Holding di nuova emissione e (2) Euro 1,05 per ogni azione Bonifiche Ferraresi portata in adesione;
- (v) perfezionamento dell'atto notarile di Cessione di Ramo d'Azienda;

- (vi) Quotazione di BF Holding, che costituisce un presupposto essenziale dell'OPAS;
- (vii) in caso di mancato raggiungimento della Soglia Minima e, dunque, di mancato perfezionamento dell'OPAS, attuazione del Progetto Alternativo di Riorganizzazione che contemplerà (A) l'esecuzione – nell'arco dei tempi tecnici necessari allo scopo e comunque non oltre la data di scadenza del POC – della Fusione, sulla scorta di un concambio che sarà determinato in funzione dei fair value di BF Holding e di Bonifiche Ferraresi, (B) il successivo scorporo delle attività agricole svolte ad oggi da Bonifiche Ferraresi, mediante il conferimento delle stesse ad un veicolo di nuova costituzione interamente partecipato da quest'ultima, e (C) l'ampliamento dell'attuale ambito di operatività di Bonifiche Ferraresi, le cui azioni resteranno quotate sul MTA.

Il perfezionamento dell'Accordo di Investimento, nella parte in cui prevede gli impegni di BF a perfezionare l'atto notarile di Cessione di Ramo d'Azienda e a dar corso alla Fusione nel caso di mancato raggiungimento della Soglia Minima e, dunque, di mancato perfezionamento dell'OPAS, nel contesto dell'attuazione del Progetto Alternativo di Riorganizzazione, rappresenta quindi per la Società un'operazione con parte correlata (**l'Operazione**).

Più in particolare l'Operazione, nei termini sopra esposti, si configura come un'operazione con parti correlate in quanto:

- (i) la Cessione di Ramo d'Azienda e la Fusione realizzano quel "*trasferimento di risorse*" tra parti correlate ritenuto rilevante ai fini della disciplina di cui al Regolamento Consob OPC, come recepito dalla Procedura;
- (ii) BF Holding è l'attuale azionista di maggioranza della Società con una partecipazione pari al 78,346% del capitale Società e, pertanto, rientra nella definizione di "*parte correlata*" di cui al citato Regolamento Consob OPC, come recepito dalla Procedura che, all'Allegato 1, chiarisce che un soggetto è parte correlata a una società se, tra le altre cose, direttamente, o indirettamente, controlla quest'ultima.

Si segnala peraltro che nell'ambito delle valutazioni volte a verificare l'applicazione all'Operazione delle regole e dei principi di cui al Regolamento Consob OPC ed alla Procedura la Società ha potuto fare riferimento esclusivamente ai termini ed alle condizioni della Cessione di Ramo d'Azienda in quanto, relativamente alla Fusione ed ai termini ai quali la stessa sarà perfezionata, alla data odierna non è stata assunta alcuna deliberazione.

Gli esiti di tali valutazioni hanno portato ad escludere la Cessione di Ramo d'Azienda dall'applicazione delle previsioni del Regolamento Consob OPC e della Procedura, in quanto tale operazione si qualifica come "*Operazione di Importo Esiguo*" ai sensi dell'articolo 1 della Procedura, essendo il relativo valore (quantificato nel prezzo provvisorio sopra indicato) inferiore all'importo di Euro 200.000,00.

Ciononostante, in considerazione della rilevanza dell'Accordo di Investimento e della complessità e significatività delle attività dallo stesso contemplate, la Società ha comunque ritenuto opportuno applicare volontariamente all'Operazione le regole ed i principi dettati dal Regolamento Consob OPC e dalla Procedura ed, in particolare, le disposizioni relative alle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza.

A tale riguardo si segnala che la Società, in quanto società di minori dimensioni ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento si è avvalsa dell'opzione di cui all'articolo 10 del Regolamento Consob OPC e, quindi, ha applicato la procedura prevista per le operazioni di minore rilevanza individuata secondo i principi e le regole di cui all'articolo 7 del Regolamento Consob OPC, ferma restando la predisposizione del presente Documento Informativo.

Il presente Documento Informativo è conforme all'Allegato 4 del Regolamento Consob OPC.

1. AVVERTENZE

1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dalla Operazione

L'Operazione oggetto del presente Documento Informativo rientra nella categoria delle operazioni con parti correlate della Società (*cf.* Paragrafo 2.2 del Documento Informativo).

La stessa comporta, quindi, i rischi di potenziale conflitto di interessi che sono tipici per tale tipologia di operazioni, principalmente con riguardo all'interesse ed alla convenienza per la Società al perfezionamento dell'Accordo di Investimento nonché rispetto alla congruità ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Nella riunione del 13 febbraio 2017, il Consiglio di Amministrazione di BF ha valutato le ragioni di interesse e convenienza dell'Operazione nonché le relative condizioni economiche e ha deliberato, all'unanimità, di darvi corso, conferendo al Presidente della Società, Prof.ssa Rossella Locatelli e al Dott. Andrea Bignami, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio ed opportuno potere affinché gli stessi possano perfezionare, in nome, per conto e nell'interesse della Società, l'Accordo di Investimento e l'atto notarile di Cessione di Ramo d'Azienda.

Il Dott. Federico Vecchioni, in quanto (i) amministratore delegato di BF Holding, (ii) amministratore delegato di Bonifiche Ferraresi, (iii) socio di Bonifiche Ferraresi in quanto titolare di n. 70.323 azioni di Bonifiche Ferraresi, rappresentanti lo 0,893% del capitale sociale di Bonifiche Ferraresi e (iv) amministratore delegato di Consorzi Agrari d'Italia S.c.p.a. (socio di BF Holding), è in una situazione di potenziale conflitto di interessi.

Al riguardo, si segnala che il Dott. Vecchioni, in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione di Bonifiche Ferraresi del 13 febbraio 2017, previa dichiarazione di essere portatore di un interesse ai sensi dell'articolo 2391 del Codice Civile, si è astenuto dalla votazione delle delibere relative al perfezionamento dell'Accordo di Investimento e delle attività da esso contemplate.

1.2 Rischi connessi alla Fusione

Con riferimento alla Fusione ed ai relativi valori ai quali la stessa sarà perfezionata, si ricorda che alla data odierna non è stata assunta alcuna deliberazione al riguardo e che, pertanto, le valutazioni richieste ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Consob OPC saranno svolte dalla Società successivamente, solo nel caso in cui si dia effettivamente corso alla Fusione stessa e, dunque, non sia stata raggiunta la Soglia Minima nell'OPAS e si dia attuazione al Progetto Alternativo di Riorganizzazione.

Fermo restando quanto precede, in linea di principio la Società non è dell'avviso che sussistano elementi che possano far ritenere non conveniente o non percorribile l'ipotesi della Fusione.

Nell'ipotesi in cui si dia effettivamente corso al Progetto Alternativo di Riorganizzazione, la Società predisporrà e metterà a disposizione del pubblico, nei modi e nei tempi di legge, tutta la documentazione relativa alla Fusione richiesta dalla normativa applicabile.

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni della operazione

Come anticipato, l'operazione contemplata nell'Accordo di Investimento è finalizzata a dare attuazione al Progetto Industriale.

Con particolare riferimento alla Cessione di Ramo d'Azienda, ai sensi dell'Accordo di Investimento è previsto che BF Holding e la Società si impegnino a fare tutto quanto necessario ed opportuno per far sì che, entro la data di ammissione a Quotazione di BF Holding, la struttura amministrativa e gestionale di BF, composta da 11 dipendenti (di cui 2 dirigenti, 2 quadri e 7 impiegati), i contratti e gli altri beni materiali e immateriali connessi alla medesima funzione amministrativa e gestionale, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, le macchine elettroniche, i mobili e gli arredi d'ufficio, le licenze di utilizzo dei software applicativi di natura contabile e gestionale, le autovetture aziendali assegnate in *fringe benefits* ai dipendenti della funzione (la **Struttura Amministrativa e Gestionale**), sia trasferita dalla Società a BF Holding.

Il prezzo per il trasferimento di tale Struttura Amministrativa e Gestionale è stato provvisoriamente stabilito da BF Holding e da BF in Euro 40.000,00 (il **Prezzo Provvisorio**). Il prezzo definitivo per il trasferimento della Struttura Amministrativa e Gestionale verrà determinato sulla base di un'apposita situazione patrimoniale del ramo di azienda in oggetto, redatta con riferimento alla data di perfezionamento dell'atto di Cessione del Ramo d'Azienda (il **Prezzo Definitivo**). Le modalità di pagamento del Prezzo Provvisorio da BF Holding a BF e l'eventuale rettifica dello stesso sulla base del Prezzo Definitivo saranno regolati dall'atto notarile di Cessione di Ramo d'Azienda.

Con riferimento alla Fusione, si ricorda che alla stessa sarà dato corso solo qualora, nel contesto dell'OPAS, non sia stata raggiunta la Soglia Minima (*i.e.*, non sia stata raggiunta, da parte di BF Holding, una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale della Società) e che, alla data odierna, non è stata pertanto assunta alcuna deliberazione al riguardo.

2.2 Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione viene posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione

Come anticipato nelle Premesse, la parte correlata coinvolta nell'Operazione è BF Holding. In particolare, BF Holding rientra nella definizione di "*parte correlata*" di cui al citato Regolamento Consob OPC (come recepito dalla Procedura) che, all'Allegato 1, chiarisce che un soggetto è parte correlata ad una società se, tra le altre cose, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, controlla quest'ultima.

Più in particolare, il perfezionamento dell'Accordo di Investimento si qualifica come operazione con parti correlate nella parte in cui il medesimo contempla:

- (i) il perfezionamento tra la Società e BF Holding dell'atto notarile avente ad oggetto la Cessione di Ramo d'Azienda; e
- (ii) la Fusione, nel caso in cui, all'esito dell'OPAS, non sia stata raggiunta la Soglia

Minima. In particolare, in tale circostanza, sarà data attuazione del Progetto Alternativo di Riorganizzazione che contemplerà (A) l'esecuzione – nell'arco dei tempi tecnici necessari allo scopo e comunque non oltre la data di scadenza del POC – della Fusione, sulla scorta di un concambio che sarà determinato in funzione dei *fair value* di BF Holding e di Bonifiche Ferraresi, (B) il successivo scorporo delle attività agricole svolte ad oggi da Bonifiche Ferraresi, mediante il conferimento delle stesse ad un veicolo di nuova costituzione interamente partecipato da quest'ultima, e (C) l'ampliamento dell'attuale ambito di operatività di Bonifiche Ferraresi, le cui azioni resteranno quotate sul MTA.

La Cessione di Ramo d'Azienda e la Fusione realizzano infatti quel "*trasferimento di risorse*" tra parti correlate ritenuto rilevante ai fini della disciplina di cui al Regolamento Consob OPC, come recepito dalla Procedura. A tale riguardo, come riportato nelle premesse, l'Operazione si qualifica come "*Operazione di Importo Esiguo*" ai sensi dell'articolo 1 della Procedura e, pertanto, non sarebbe soggetta alle previsioni del Regolamento Consob OPC e della Procedura. Ciononostante, in considerazione della rilevanza dell'Accordo di Investimento e della complessità e significatività delle attività dallo stesso contemplate, la Società ha comunque ritenuto opportuno applicare volontariamente all'Operazione le regole ed i principi dettati dal Regolamento Consob OPC e dalla Procedura ed, in particolare, le disposizioni relative alle operazioni di maggiore rilevanza.

In data 13 febbraio 2017 il Consiglio di Amministrazione di BF, dopo aver preso atto:

- (i) del parere vincolante favorevole espresso nella medesima data dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate della Società;
- (ii) del parere positivo espresso nella medesima data dal Comitato Controllo e Rischi della Società in merito alla valenza del Progetto Industriale, come descritto nelle linee guida di cui all'Allegato B dell'Accordo di Investimento;
- (iii) del parere favorevole del Collegio Sindacale,

valutata la convenienza e l'interesse della Società al compimento dell'Operazione in considerazione:

- (iv) dell'opportunità, per il gruppo BF Holding/Bonifiche Ferraresi, di poter disporre di risorse finanziarie capienti per poter sostenere e realizzare i progetti di riorganizzazione di cui al Progetto Industriale;
- (v) delle condizioni economiche e delle altre caratteristiche dell'Operazione; e
- (vi) della valenza del Progetto Industriale, come descritto nelle linee guida di cui all'Allegato B dell'Accordo di Investimento, il quale risponde pienamente agli interessi sociali della Società e costituisce un'importante opportunità di sviluppo e crescita per quest'ultima,

con l'astensione dell'Amministratore Delegato Dott. Federico Vecchioni in ragione dell'informativa ex articolo 2391 del Codice Civile resa da quest'ultimo al Consiglio, all'unanimità, ha deliberato, tra l'altro, di approvare il perfezionamento dell'Accordo di Investimento e, dunque, dell'Operazione e, più in generale il perfezionamento dell'operazione di riorganizzazione del gruppo BF Holding/Bonifiche Ferraresi nei termini di cui all'Accordo di Investimento stesso.

2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Società dell'Operazione

L'Operazione è finalizzata a dare attuazione al Progetto Industriale che prevede, tra l'altro, la verticalizzazione delle filiere e l'ampliamento del comparto produttivo di Bonifiche Ferraresi ai fini (i) della diversificazione delle categorie merceologiche ortofrutticole da questa attualmente trattate e (ii) dell'ampliamento dell'operatività di Bonifiche Ferraresi ad ambiti integrati e complementari, quali le prestazioni di servizi (e.g., consulenza, trasformazione e commercializzazione della merce) a quello prettamente agricolo in cui è attualmente attiva.

Obiettivo del Progetto Industriale è la concentrazione delle attività agricole in una società non quotata (l'attuale Bonifiche Ferraresi) e lo svolgimento, diretto e indiretto attraverso società partecipate, di attività complementari da parte di BF Holding, che diventerà una società operativa e per le cui azioni sarà chiesta l'ammissione alla negoziazione sul MTA. In particolare il Progetto Industriale è volto al perseguimento dei fini sopradescritti, con l'obiettivo ulteriore di consentire a Bonifiche Ferraresi di continuare a svolgere le attività di coltivazione e commercializzazione di prodotti agricoli, mantenendo il requisito di imprenditore agricolo professionale.

Con riferimento alla sussistenza della convenienza e dell'interesse della Società al perfezionamento dell'Operazione, tale valutazione non può prescindere dal considerare l'opportunità, per il gruppo BF Holding/Bonifiche Ferraresi, di avere a disposizione risorse finanziarie capienti per poter sostenere e realizzare i progetti di riorganizzazione di cui al Progetto Industriale. Potendo usufruire delle risorse finanziarie apportate a BF Holding dai soci attuali di BF Holding tramite l'AUC Soci Attuali di BF Holding e da CDP Equity tramite la sottoscrizione del POC, potrà realizzarsi il progetto di concentrazione delle attività prettamente agricole in una società non quotata (l'attuale Bonifiche Ferraresi) e di svolgimento di attività complementari da parte di BF Holding, che diventerà una società operativa quotata.

Con riferimento al perfezionamento della Cessione di Ramo d'Azienda, esso acquisterà efficacia nel contesto della Quotazione di BF Holding, al fine di garantire il mantenimento, in capo alla Società, di una adeguata struttura amministrativa e gestionale fino a che il De-listing di Bonifiche Ferraresi non sia perfezionato.

2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo della operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari

Come evidenziato al paragrafo 2.1, il Prezzo Provvisorio per il trasferimento della Struttura Amministrativa e Gestionale da BF Holding a Bonifiche Ferraresi è stato provvisoriamente stabilito da BF Holding e da BF in Euro 40.000,00. Il Prezzo Definitivo per il trasferimento della Struttura Amministrativa e Gestionale verrà determinato sulla base di un'apposita situazione patrimoniale del ramo di azienda in oggetto, redatta con riferimento alla data di perfezionamento dell'atto di Cessione del Ramo d'Azienda. Le modalità di pagamento del Prezzo Provvisorio da BF Holding a BF e l'eventuale rettifica dello stesso sulla base del Prezzo Definitivo saranno regolati dall'atto notarile di Cessione di Ramo d'Azienda.

Con riferimento alla valutazione della convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni economiche della Cessione di Ramo d'Azienda, il Comitato per le Operazioni

con Parti Correlate non ha ritenuto necessario l'ausilio di alcun esperto indipendente, considerando la composizione del Ramo d'Azienda oggetto di trasferimento e tenendo conto che il valore definitivo del suddetto Ramo d'Azienda verrà stabilito dalla Società e da BF Holding sulla base del valore corrente delle attività trasferite, incluso l'eventuale avviamento, al netto del valore corrente delle passività trasferite, determinato con riferimento alla data di perfezionamento dell'atto relativo alla Cessione di Ramo d'Azienda.

Durante la riunione del 30 gennaio 2017, il Presidente della Società, Prof.ssa Rossella Locatelli ha fornito una illustrazione di quelli che avrebbero potuto essere gli elementi essenziali della Operazione e dunque delle attività contemplate nell'Accordo di Investimento.

In data 13 febbraio 2017 il Consiglio di Amministrazione di BF, dopo aver preso atto:

- (i) del parere vincolante favorevole espresso nella medesima data dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate della Società;
- (ii) del parere positivo espresso nella medesima data dal Comitato Controllo e Rischi della Società in merito alla valenza del Progetto Industriale, come descritto nelle linee guida di cui all'Allegato B dell'Accordo di Investimento;
- (iii) del parere favorevole del Collegio Sindacale,

valutata la convenienza e l'interesse della Società al compimento dell'Operazione in considerazione:

- (iv) dell'opportunità, per il Gruppo BF Holding/Bonifiche Ferraresi, di poter disporre di risorse finanziarie capienti per poter sostenere e realizzare i progetti di riorganizzazione di cui al Progetto Industriale;
- (v) delle condizioni economiche e delle altre caratteristiche dell'Operazione; e
- (vi) della valenza del Progetto Industriale, il quale risponde pienamente agli interessi sociali della Società e costituisce un'importante opportunità di sviluppo e crescita per quest'ultima,

con l'astensione dell'Amministratore Delegato Dott. Federico Vecchioni in ragione dell'informativa ex articolo 2391 del Codice Civile resa al Consiglio, all'unanimità ha deliberato, tra l'altro

- (i) di conferire al Presidente Prof.ssa Rossella Locatelli ed al Dott. Andrea Bignami, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio ed opportuno potere affinché gli stessi possano perfezionare, in nome, per conto e nell'interesse della Società, l'Accordo di Investimento e la Cessione di Ramo d'Azienda;
- (ii) di conferire al Presidente Prof.ssa Rossella Locatelli e al Dott. Andrea Bignami, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio ed opportuno potere affinché gli stessi possano sottoscrivere qualsivoglia ulteriore atto, documento o dichiarazione che sia connesso o comunque correlato all'Accordo di Investimento e/o alla Cessione di Ramo d'Azienda.

2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali, finanziari e fiscali dell'operazione

Si ricorda che, nell'ambito delle valutazioni volte a verificare l'applicazione del Regolamento Consob OPC e della Procedura all'Operazione, la Società ha potuto fare riferimento esclusivamente ai termini e alle condizioni della Cessione di Ramo d'Azienda

in quanto, relativamente alla Fusione ed ai termini ai quali la stessa sarà perfezionata, alla data odierna non è stata assunta alcuna deliberazione.

Gli esiti di tali valutazioni hanno portato ad escludere la Cessione di Ramo d'Azienda dall'applicazione delle previsioni del Regolamento Consob OPC e della Procedura. In particolare la Cessione di Ramo d'Azienda è stata qualificata "*Operazione di Importo Esiguo*" ai sensi dell'articolo 1 della Procedura, essendo il relativo valore inferiore all'importo di Euro 200.000,00.

Ciononostante, in considerazione della rilevanza dell'Accordo di Investimento e della complessità e significatività delle attività dallo stesso contemplate, la Società ha comunque ritenuto opportuno applicare volontariamente all'Operazione le regole ed i principi dettati dal Regolamento Consob OPC e dalla Procedura ed, in particolare, le disposizioni relative alle operazioni di maggiore rilevanza .

A tale riguardo si segnala che la Società, in quanto società di minori dimensioni ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento si è avvalsa dell'opzione di cui all'articolo 10 del Regolamento Consob OPC e, quindi, ha applicato la procedura prevista per le operazioni di minore rilevanza individuata secondo i principi e le regole di cui all'articolo 7 del Regolamento Consob OPC, ferma restando la predisposizione del presente Documento Informativo.

Con riferimento agli effetti economici e patrimoniali dell'Operazione, si segnala che per effetto del trasferimento del Ramo d'Azienda, Bonifiche Ferraresi rileverà nella propria situazione contabile lo storno dei valori delle attività e passività trasferite con contropartita un'eventuale plusvalenza (ovvero minusvalenza) da cessione, data dalla differenza tra il corrispettivo pattuito (Prezzo Definitivo) – per il quale verrà rilevato in contabilità il relativo Credito verso BF Holding – e la somma algebrica delle attività e passività cedute. Viceversa, BF Holding rileverà nella propria contabilità il valore corrente delle attività e delle passività del Ramo d'Azienda acquisito, iscrivendo in contropartita il valore dell'avviamento, ove esistente, nonché il debito verso Bonifiche Ferraresi pari al corrispettivo pattuito (Prezzo Definitivo). Quest'ultimo sarà determinato come già precisato in precedenza.

Dal punto di vista delle imposte sui redditi, la cessione d'azienda è un'operazione realizzativa; pertanto, l'eventuale plusvalenza/minusvalenza derivante dalla cessione del Ramo d'Azienda da parte di Bonifiche Ferraresi, sarà rilevante ai fini fiscali, ai sensi e per gli effetti, rispettivamente, degli artt. 86 e 101 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (**TUIR**). Sotto il profilo delle imposte indirette, invece, si segnala che la cessione d'azienda non è soggetta ad IVA per esclusione espressa (art. 2, comma 3, lett. b) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), mentre è rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro in ragione del combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. In particolare, nel caso di specie, non essendovi trasferimento di beni immobili, l'imposta di registro è applicata in misura pari al 3% sul valore corrente dei beni che compongono il Ramo d'Azienda, incluso il valore dell'eventuale avviamento, al netto del valore corrente delle passività trasferite.

2.6 Eventuali variazioni sull'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società per effetto dell'operazione

Per effetto dell'Operazione non sono previste modifiche e/o variazioni ai compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

2.7 Eventuali componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti della Società coinvolti nell'operazione

Nell'Operazione non sono direttamente coinvolti, quali parti correlate, componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti di BF.

2.8 Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, composto dagli Amministratori Dott.ssa Valeria Petterlini, Prof.ssa Rossella Locatelli e Dott. Sergio Lenzi, tutti Amministratori indipendenti e non correlati all'Operazione, è stato informato dell'Operazione durante la riunione del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2017, nell'ambito della quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Prof.ssa Rossella Locatelli, ha fornito una illustrazione di quelli che avrebbero potuto essere gli elementi essenziali della prospettata Operazione e, dunque, dell'Accordo di Investimento.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha ricevuto un flusso di informazioni completo e tempestivo ed ha esaminato la bozza dell'Accordo di Investimento, recante, tra l'altro, le linee guida del Progetto Industriale.

In coerenza con le disposizioni del Regolamento Consob OPC, le attività del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si sono focalizzate sulla verifica dell'interesse per la Società al compimento della Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Successivamente, in data 13 febbraio 2017, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si è riunito per esaminare l'Operazione e lo stesso comitato, all'unanimità, ha espresso il proprio parere favorevole sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere motivato rilasciato dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, con le considerazioni espresse in particolare in termini di interesse per la Società al compimento della Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, è allegato *sub* Allegato A.

L'Operazione di riorganizzazione del gruppo BF Holding/Bonifiche Ferraresi, il perfezionamento dell'Accordo di Investimento e il perfezionamento della Cessione di Ramo d'Azienda sono stati approvati sempre in data 13 febbraio 2017 dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi successivamente al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione della Società in merito a quanto sopra sono state adottate con voto favorevole di tutti i consiglieri e con l'astensione del Dott. Federico Vecchioni in quanto portatore di interessi ai sensi dell'articolo 2391 del Codice Civile, rivestendo egli la carica di Amministratore Delegato sia di BF Holding che di BF, ed essendo egli azionista di minoranza della Società.

2.9 Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento Consob OPC, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni

La fattispecie descritta non è applicabile in relazione all'Operazione.

ALLEGATI

- A. Parere del comitato per le operazioni con parti correlate della Società del 13 febbraio 2017

Jolanda di Savoia (FE), 20 febbraio 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Prof.ssa Rossella Locatelli

Spettabile
**Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società
Agricola**
Alla cortese attenzione del Consiglio di
Amministrazione della Società

Milano, 13 febbraio 2017

**PARERE DEL COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE RELATIVO AL
PERFEZIONAMENTO DI UNA OPERAZIONE DI RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E
DELLA STRUTTURA DEL GRUPPO B.F. HOLDING S.P.A. / BONIFICHE FERRARESI S.P.A.
SOCIETÀ AGRICOLA**

Nella riunione tenutasi in data odierna, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (il **Comitato**) di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola (**Bonifiche Ferraresi, BF** o la **Società**), nelle persone degli amministratori indipendenti Signori Dott.ssa Valeria Petterlini, Prof.ssa Rossella Locatelli e Dott. Sergio Lenzi, si è riunito per la discussione ed approvazione del parere del Comitato in merito al perfezionamento di una operazione di riorganizzazione delle attività e della struttura del gruppo BF Holding S.p.A./Bonifiche Ferraresi, volta a dare attuazione ad un nuovo piano industriale (il **Progetto Industriale**) che include tra i propri obiettivi (i) l'estensione delle attività del gruppo BF Holding S.p.A./Bonifiche Ferraresi ad ambiti integrati e complementari a quello agricolo (e.g. consulenza, trasformazione e commercializzazione della merce), (ii) la verticalizzazione delle filiere e (iii) l'ampliamento del comparto produttivo per la diversificazione delle categorie merceologiche.

Nel contesto della prospettata operazione, la Società, B.F. Holding S.p.A. (**BF Holding**) e CDP Equity S.p.A. (**CDP**) hanno definito i termini e le condizioni di un accordo di investimento (**l'Accordo di Investimento**) avente ad oggetto - tra l'altro - i principali termini e condizioni per l'apporto, da parte di CDP, di nuove risorse finanziarie a BF Holding finalizzate proprio all'implementazione del Progetto Industriale e, più in generale, al perfezionamento dell'operazione contemplata nell'Accordo di Investimento.

L'Accordo di Investimento prevede che la Società e BF Holding pongano in essere talune attività volte a dare attuazione al Progetto Industriale. Poiché BF Holding controlla la Società ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato (il **TUF**), la stessa si qualifica come parte correlata della Società ai sensi del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato con deliberazione Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato (il **Regolamento Consob OPC**), i cui principi e le cui regole sono recepiti nella procedura per operazioni con parti correlate adottata dal Consiglio di Amministrazione di Bonifiche Ferraresi in data 11 novembre 2010, successivamente aggiornata in data 16 dicembre 2014 (la **Procedura**). A tale riguardo si segnala che le attività che ai sensi dell'Accordo di Investimento devono essere compiute tra BF Holding e la Società si qualificano come "*Operazione di Importo Esiguo*" ai sensi dell'articolo 1 della Procedura e, pertanto, non sarebbero soggette alla applicazione delle previsioni di cui al Regolamento Consob OPC e della Procedura. Ciononostante, in considerazione della rilevanza dell'Accordo di Investimento e della complessità e significatività delle attività dallo stesso contemplate, il Comitato ha comunque ritenuto opportuno applicare volontariamente all'operazione in esame le regole ed i principi dettati dal Regolamento Consob OPC e dalla Procedura.

Per tali motivi il Comitato, su base volontaria, rilascia il presente parere circa l'interesse della Società al perfezionamento delle attività che ai sensi dell'Accordo di Investimento devono essere compiute tra BF Holding e la Società, nonché circa la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

1. L'OPERAZIONE

La prospettata operazione sarà strutturata secondo le seguenti, principali, linee guida:

- (i) previa eliminazione del valore nominale delle azioni di BF Holding, sottoscrizione e liberazione da parte di tutti o parte degli attuali soci di BF Holding di un aumento di capitale in denaro di BF Holding, per un importo complessivo di Euro 10.000.000,00 al prezzo unitario di Euro 2,40 (**l'AUC Soci Attuali di Holding**);
- (ii) emissione da parte di BF Holding di un prestito obbligazionario convertibile/convertendo/exchangeable in favore di CDP Equity (il **POC**) della durata massima di 18 mesi e sottoscrizione e versamento del medesimo da parte di CDP Equity, allo scopo di dotare BF Holding delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del Progetto di Riorganizzazione. A termini del POC, CDP Equity apporterà a BF Holding la somma di Euro 50.000.000,00 e (come meglio specificato infra) riceverà in cambio n. 50.000 obbligazioni, convertibili/convertende/exchangeable (le **Obbligazioni CDP**) in n. 20.833.333 nuove azioni di BF Holding al prezzo unitario di Euro 2,40, rappresentative, assumendo l'integrale sottoscrizione dell'AUC Soci Attuali di Holding e l'adesione totalitaria all'OPAS da parte degli attuali azionisti di Bonifiche Ferraresi, al netto dell'effetto delle eventuali richieste di pagamento del corrispettivo in contanti avanzate ai sensi degli articoli 108 e/o 111 del TUF, di una percentuale del capitale di BF Holding, post Quotazione di Holding, pari a circa il 19%. Fatte salve le ipotesi di rimborso accelerato correlate al mancato rispetto di taluni impegni di BF Holding, le Obbligazioni CDP saranno (A) automaticamente convertite in nuove azioni di BF Holding in sostanziale contestualità con la Quotazione di Holding, ovvero (B) automaticamente convertite in nuove azioni di BF Holding antecedentemente alla data di attuazione della fusione inversa di BF Holding in Bonifiche Ferraresi (la **Fusione**), prevista nel contesto di un diverso e alternativo progetto di riorganizzazione di BF Holding e Bonifiche Ferraresi, meglio descritto infra sub (vii) (il **Progetto Alternativo di Riorganizzazione**), da attuarsi solo in caso di mancato raggiungimento da parte di BF Holding di una percentuale superiore al 90% nel capitale di Bonifiche Ferraresi (la **Soglia Minima**) e, pertanto, del mancato perfezionamento dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie di Bonifiche Ferraresi che BF Holding intende promuovere (**l'OPAS**), ovvero ancora (C) rimborsate in denaro o mediante *datio in solutum* di azioni di Bonifiche Ferraresi, valutate alla media di mercato dei 6 mesi antecedenti, nel caso in cui il Progetto Alternativo di Riorganizzazione non sia attuato entro la data di scadenza del POC;
- (iii) assunzione delle delibere (quali condizioni dell'operazione) da parte dell'assemblea ordinaria e straordinaria di BF Holding aventi ad oggetto, in particolare:
 - (a) l'eliminazione del valore nominale delle azioni di BF Holding;
 - (b) l'AUC Soci Attuali di Holding;
 - (c) un aumento di capitale al servizio del POC;
 - (d) un aumento di capitale al servizio dell'OPAS;
 - (e) l'adozione di un nuovo statuto di BF Holding prospettico alla Quotazione di Holding e destinato ad entrare in vigore solo subordinatamente a tale quotazione; in vista della Quotazione di Holding è inoltre previsto il trasferimento da BF a BF Holding della struttura amministrativa e gestionale di BF mediante il perfezionamento di un contratto di cessione di ramo d'azienda, ad un prezzo provvisorio pari ad Euro 40.000,00 (la **Cessione di Ramo d'Azienda**);
 - (f) la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione di BF Holding composto da undici membri e destinato rimanere in carica per un biennio, che avrà il compito di dare attuazione al Progetto di Riorganizzazione;
- (iv) subordinatamente all'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria e straordinaria di BF Holding di tutte le delibere di cui al punto che precede e al versamento integrale in favore di BF Holding delle somme rivenienti dall'AUC Soci Attuali di Holding e dal POC, promozione da parte di BF Holding dell'OPAS. L'OPAS prevedrà (A) un'unica condizione, consistente nel raggiungimento della Soglia Minima, (B) la non ricostituzione del flottante di Bonifiche Ferraresi e l'applicazione degli Articoli 108 e/o 111 del TUF (e, dunque, l'espletamento delle

procedure per l'adempimento dell'obbligo di acquisto - come previsto dall'articolo 108 del TUF - e/o per l'esercizio del diritto di acquisto - come previsto dall'articolo 111 del TUF), con conseguente De-listing di Bonifiche Ferraresi, e (C) un corrispettivo per gli aderenti all'offerta pari a (1) n. 10 azioni ordinarie BF Holding di nuova emissione e (2) Euro 1,05, per ogni azione Bonifiche Ferraresi portata in adesione;

- (v) perfezionamento dell'atto notarile di Cessione di Ramo d'Azienda;
- (vi) Quotazione di Holding, che costituisce un presupposto essenziale dell'OPAS;
- (vii) in caso di mancato raggiungimento della Soglia Minima e, dunque, di mancato perfezionamento dell'OPAS, attuazione del Progetto Alternativo di Riorganizzazione che contemplerà (A) l'esecuzione – nell'arco dei tempi tecnici necessari allo scopo e comunque non oltre la data di scadenza del POC – della Fusione, sulla scorta di un concambio che sarà determinato in funzione dei fair value di BF Holding e di Bonifiche Ferraresi, (B) il successivo scorporo delle attività agricole svolte ad oggi da Bonifiche Ferraresi, mediante il conferimento delle stesse ad un veicolo di nuova costituzione interamente partecipato da quest'ultima, e (C) l'ampliamento dell'attuale ambito di operatività di Bonifiche Ferraresi, le cui azioni resteranno quotate sul MTA.

2. PARTI CORRELATE DELL'OPERAZIONE

Il perfezionamento dell'Accordo di Investimento, nella parte in cui prevede gli impegni di BF a perfezionare l'atto notarile di Cessione di Ramo d'Azienda e a dar corso alla Fusione nel caso di mancato raggiungimento della Soglia Minima e, dunque, di mancato perfezionamento dell'OPAS, nel contesto dell'attuazione del Progetto Alternativo di Riorganizzazione, rappresenta per la Società un'operazione con parte correlata (l'**Operazione**).

Più in particolare l'Operazione, nei termini sopra esposti, si configura come un'operazione con parti correlate in quanto:

- (i) la Cessione di Ramo d'Azienda e la Fusione realizzano quel "*trasferimento di risorse*" tra parti correlate ritenuto rilevante ai fini della disciplina di cui al Regolamento Consob OPC, come recepito dalla Procedura;
- (ii) BF Holding è l'attuale azionista di maggioranza della Società con una partecipazione pari al 78,346% del capitale Società e, pertanto, rientra nella definizione di "*parte correlata*" di cui al citato Regolamento Consob OPC, come recepito dalla Procedura che, all'Allegato 1, chiarisce che un soggetto è parte correlata a una società se, tra le altre cose, direttamente, o indirettamente, controlla quest'ultima.

Nell'ambito delle valutazioni volte a verificare l'applicazione del Regolamento Consob OPC e della Procedura, il Comitato ha potuto fare riferimento esclusivamente ai termini e alle condizioni della Cessione di Ramo d'Azienda in quanto, relativamente alla Fusione ed ai termini ai quali la stessa sarà perfezionata, alla data odierna la Società non ha assunto alcuna deliberazione.

Gli esiti di tali valutazioni hanno portato ad escludere la Cessione di Ramo d'Azienda dall'applicazione delle previsioni del Regolamento Consob OPC e della Procedura, in quanto tale operazione si qualifica come "*Operazione di Importo Esiguo*" ai sensi dell'articolo 1 della Procedura, essendo il relativo valore (quantificato nel prezzo provvisorio sopra indicato) inferiore all'importo di Euro 200.000,00.

Ciononostante, in considerazione della rilevanza dell'Accordo di Investimento e della complessità e significatività delle attività dallo stesso contemplate, il Comitato ha comunque ritenuto opportuno applicare volontariamente all'Operazione le regole ed i principi dettati dal Regolamento Consob OPC e dalla Procedura ed, in particolare, le disposizioni relative alle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza. In proposito si ricorda peraltro che la Società in quanto società di minori dimensioni ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Consob OPC si è avvalsa dell'opzione di cui all'articolo 10 del predetto regolamento e, quindi, ha applicato la procedura prevista per le operazioni di minore rilevanza individuata secondo i principi e le regole di cui all'articolo 7 del Regolamento Consob OPC, fermo restando che l'Operazione dovrà comunque essere oggetto di

apposito documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Consob OPC.

3. ESAME DEI TERMINI DELL'OPERAZIONE

Il Comitato ha esaminato l'Operazione, sulla base delle informazioni e della documentazione a propria disposizione.

Al fine del rilascio del presente parere, il Comitato ha ricevuto un flusso di informazioni completo e tempestivo ed ha esaminato la bozza dell'Accordo di Investimento, recante, tra l'altro, le linee guida del Progetto Industriale.

In coerenza con le disposizioni del Regolamento Consob OPC, le attività del Comitato si sono focalizzate sulla verifica dell'interesse per la Società al compimento della Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In particolare, il Comitato è stato informato circa i termini essenziali dell'Operazione durante la riunione del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2017, nell'ambito della quale il Presidente della Società, Prof.ssa Rossella Locatelli, ha fornito una illustrazione di quelli che avrebbero potuto essere gli elementi essenziali della Operazione e dunque delle attività contemplate nell'Accordo di Investimento.

Il Comitato, ricevuto un flusso informativo completo e tempestivo in merito all'Operazione, terminata la fase dell'istruttoria e ricevuti i dati e le informazioni definitivi, nella seduta odierna è stato quindi chiamato ad esprimere le proprie valutazioni in merito all'Operazione stessa.

Con riferimento alla sussistenza della convenienza e dell'interesse della Società al perfezionamento dell'Operazione, tale valutazione non può prescindere dal considerare l'opportunità, per il gruppo BF Holding/Bonifiche Ferraresi, di avere a disposizione risorse finanziarie capienti per poter sostenere e realizzare i progetti di riorganizzazione di cui al Progetto Industriale. Potendo usufruire delle risorse finanziarie apportate a BF Holding dai soci attuali di BF Holding tramite l'AUC Soci Attuali di BF Holding e da CDP Equity tramite la sottoscrizione del POC, potrà realizzarsi il progetto di concentrazione delle attività prettamente agricole in una società non quotata (l'attuale Bonifiche Ferraresi) e di svolgimento di attività complementari da parte di BF Holding, che diventerà una società operativa quotata.

Con riferimento al perfezionamento della Cessione di Ramo d'Azienda, esso acquisterà efficacia nel contesto della Quotazione di BF Holding, al fine di garantire il mantenimento, in capo alla Società, di una adeguata struttura amministrativa e gestionale fino a che il De-listing di Bonifiche Ferraresi non sia perfezionato.

Il prezzo per il trasferimento della struttura amministrativa e gestionale è stato provvisoriamente stabilito da BF Holding e da BF in Euro 40.000,00. Il prezzo definitivo per il trasferimento della struttura amministrativa e gestionale verrà determinato sulla base di un'apposita situazione patrimoniale del ramo di azienda in oggetto, redatta con riferimento alla data di perfezionamento dell'atto di Cessione del Ramo d'Azienda. Le modalità di pagamento del prezzo provvisorio da BF Holding a Bonifiche Ferraresi e l'eventuale rettifica dello stesso sulla base del prezzo definitivo saranno regolati dall'atto notarile di Cessione di Ramo d'Azienda.

Con riferimento alla valutazione della convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni economiche della Cessione di Ramo d'Azienda, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate non ha ritenuto necessario l'ausilio di alcun esperto indipendente, considerando la composizione del Ramo d'Azienda oggetto di trasferimento e tenendo conto che il valore definitivo del suddetto Ramo d'Azienda verrà stabilito dalla Società e da BF Holding sulla base del valore corrente delle attività trasferite, incluso l'eventuale avviamento, al netto del valore corrente delle passività trasferite, determinato con riferimento alla data di perfezionamento dell'atto relativo alla Cessione di Ramo d'Azienda.

Infine, con riferimento alla Fusione, il Comitato ritiene che in linea di principio non sussistano elementi che possano far ritenere non conveniente o percorribile l'ipotesi della Fusione, fermo restando che, alla data odierna, non essendo state assunte deliberazioni contenenti i termini e condizioni cui la Fusione verrebbe realizzata, il Comitato non è nella posizione di poter esprimere

alcun parere a riguardo. Il Comitato si riserva dunque ogni valutazione in merito al momento in cui si saranno verificati i presupposti per l'esecuzione della Fusione, ai sensi delle rilevanti disposizioni dell'Accordo di Investimento.

4. CONCLUSIONI

Il Comitato:

- (i) valutati i benefici dell'Operazione;
- (ii) considerato che le caratteristiche dell'Operazione rendono non necessario l'ottenimento di alcuna *fairness opinion* da parte di esperti indipendenti;
- (iii) ritenuto di riservare ogni valutazione e parere relativamente alla Fusione al momento in cui si saranno verificati i presupposti per la relativa esecuzione, secondo quanto previsto nell'Accordo di Investimento,

all'unanimità

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sull'interesse della Società al perfezionamento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola